

**RAGGIUNTI I 10.000 ‘FORTUNATI’ ESODATI
CHE POTRANNO ACCEDERE ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ
CON LA NORMATIVA PREVIGENTE**

L' I.N.P.S., con messaggio 14952 del 14.04.05 fa sapere di aver comunicato al Ministero del Lavoro che il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l'accesso la pensionamento di anzianità [è da considerasi esaurito](#).

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto stabilito, **i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007 potranno accedere, alla scadenza dell'assegno, alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa previgente la riforma solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza anche con i lavoratori collocati in mobilità a norma delle disposizioni citate al comma 18, lettera a) della legge 243/2004.**

Il monitoraggio dell'INPS sugli assegni straordinari erogati o da erogare in favore di beneficiari che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007, per i quali la scadenza dell'assegno è stata determinata con riferimento alla normativa previgente la riforma ha evidenziato che le 10.000 unità sono state raggiunte.

Allegato

Messaggio n. 14952

I.N.P.S.

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 11-4-2005

Messaggio n. 14952

Allegati 2

OGGETTO: Assegni straordinari di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito e di credito cooperativo.

Aggiornamento delle procedure per l'acquisizione dei dati di liquidazione degli assegni straordinari con la data di perfezionamento dei requisiti.

Liquidazione degli assegni straordinari in favore di titolari assicurati presso l'INPDAP.

1 – Monitoraggio degli assegni straordinari ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgvo 23 agosto, 2004, n.243.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto stabilito, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007 potranno accedere, alla scadenza dell'assegno, alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa previgente la riforma solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza anche con i lavoratori collocati in mobilità a norma delle disposizioni citate al comma 18, lettera a) della legge 243/2004.

Si è reso pertanto necessario procedere al monitoraggio degli assegni straordinari erogati o da erogare in favore di beneficiari che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007, per i quali la scadenza dell'assegno è stata determinata con riferimento alla normativa previgente la riforma.

Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto per l'individuazione dei potenziali destinatari della norma in argomento è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l'accesso al pensionamento di anzianità è da considerarsi esaurito.

Tale informazione è stata comunicata da questa Direzione al Ministero del Lavoro.

E' indispensabile quindi memorizzare l'informazione relativa alla data di perfezionamento del requisito pensionistico da parte dei beneficiari degli assegni straordinari.

A tal fine il pannello MNLAN30 della procedura IVS74 è stato aggiornato, anche per le categorie 027 e 028, con il nuovo campo DATA PERFEZ. REQUISITI. Tale campo deve essere obbligatoriamente compilato.

L'informazione verrà memorizzato nel campo GP2BM03Z del database pensioni.

La modifica è già stata introdotta per la categoria 029, come comunicato con messaggio 11559 dell'11 marzo 2005.

2 – Liquidazione di assegni straordinari a dipendenti di aziende di credito iscritti all'INPDAP.

Con messaggio 358 del 15 ottobre 2003 sono state diramate le prime istruzioni in merito all'erogazione degli assegni straordinari anche in favore del personale dipendente da aziende di credito, per i quali la contribuzione viene versata presso l'INPDAP.

Con circolare n. 12 del 27 febbraio 2004, diramata d'intesa con l'Istituto (allegato 1), l'INPDAP ha fornito alle proprie strutture periferiche le istruzioni sulla gestione delle domande di assegno straordinario e sulle modalità di raccordo fra le strutture medesime e l'INPS, al quale compete la liquidazione degli assegni straordinari in argomento.

Le strutture INPDAP accertano l'esistenza dei requisiti per il diritto all'assegno, ne determinano l'importo, verificano la data di decorrenza e di cessazione. Successivamente, le domande di assegno, corredate della documentazione relativa agli accertamenti, vengono trasmesse alla Direzione centrale per le Prestazioni che provvede al successivo inoltro alle strutture dell'INPS territorialmente competenti, in base alla residenza del beneficiario oppure alla Sede che accentra la liquidazione nel caso si tratti di ex dipendenti di banca che ha stipulato apposita convenzione.

Vengono ora messi a disposizione delle sedi gli aggiornamenti delle procedure EAD75 e IVS74 per l'acquisizione degli assegni straordinari in questione per la sola categoria 027.

Per le domande in argomento è obbligatorio l'inserimento in EAD75, nel campo 36, del valore DAP.

In presenza di questa informazione la procedura IVS74 compila automaticamente sul pannello MNLAN30 il campo CODICE GESTIONE con il valore L, e propone all'acquisizione il campo IMPORTO LORDO ALLA DECORRENZA. In tale campo deve essere acquisito l'importo predeterminato dalla struttura INPDAP.

Le altre informazioni continueranno ad essere acquisite con le consuete modalità.

3 – Certificazione dell'anzianità contributiva.

3.1 – Certificazione dell'anzianità contributiva maturata nel Fondo per dipendenti di aziende di credito iscritti all'INPDAP.

Al punto 4 della circolare 12/2004 dell'INPDAP viene precisato che, alla maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento, gli Uffici Inps che gestiscono l'attività del Fondo trasmettono alla Sede INPDAP competente la certificazione attestante l'anzianità contributiva maturata presso il medesimo Fondo.

E' stato pertanto predisposto il modulo (allegato 2), che dovrà essere compilato a cura della Sede che ha gestito l'assegno straordinario e trasmesso alla Sede INPDAP competente alla liquidazione della pensione individuata in base al criterio della residenza del pensionando.

Si richiama l'attenzione delle Sedi in particolare per gli assegni all'esodo liquidati in favore di dipendenti di aziende di credito la cui liquidazione è accentrata in base a convenzioni presso una sede INPS

3.2 – Certificazione del diritto a pensione e liquidazione degli assegni straordinari.

In relazione al monitoraggio effettuato da questa Direzione circa le domande di assegno straordinario di sostegno al reddito dei settori del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali, si precisa che, per coloro che intendono cessare dall'attività lavorativa in data successiva al 31 marzo 2005, non sarà più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità, e conseguentemente procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario per i richiedenti che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, secondo la normativa previgente la riforma, in data successiva al 31 dicembre 2007.

Pertanto, sulla base delle risposte pervenute a questa Direzione Centrale in occasione del monitoraggio citato, è possibile procedere alla liquidazione degli assegni straordinari in favore di soggetti che abbiano cessato l'attività lavorativa inderogabilmente entro il 31 marzo 2005 previa presentazione della relativa domanda in data antecedente a quella della cessazione dell'attività lavorativa.

Possono continuare ad essere liquidati gli assegni straordinari da erogare in favore di coloro che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ovvero con le nuove regole per l'accesso alla pensione fissate dalla legge 243/2004, oltre, ovviamente, agli assegni straordinari finalizzati al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Nori
Spadaccia

Allegato 1

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I – Normativa
Roma, 27/02/2004
CIRCOLARE N. 12

Oggetto: Personale delle aziende di credito ammesso a fruire degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a seguito di processi di agevolazione all'esodo.

Sommario: 1. Premessa; 2. Aspetti procedurali; 3. Modalità di determinazione dell'importo teorico di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno straordinario; 4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico.

1. Premessa

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 158/2000, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 139 del 16 giugno 2000, è stato adottato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il Fondo di solidarietà istituito presso l'Inps provvede ad erogare, in favore di tale personale, prestazioni ordinarie e straordinarie assimilabili sostanzialmente a pensionamenti anticipati e a indennità da corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro o per i quali sia stata disposta una riduzione dell'orario di lavoro (art.5 del decreto).

In particolare il Fondo eroga, su richiesta del datore di lavoro, un assegno straordinario per il sostegno al reddito nei confronti di quei dipendenti, compresi i dirigenti, delle aziende di credito che sono stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi e che maturano i requisiti della pensione di anzianità o vecchiaia entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'assegno in parola, concesso per un massimo di 60 mesi, è pari a:

- l'importo netto del trattamento pensionistico spettante determinato secondo le regole previste dall'ordinamento previdenziale cui risulta essere iscritto l'interessato considerando anche la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

- l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Per i periodi di erogazione del beneficio, compresi tra la cessazione dal rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o di anzianità contributiva richiesti per la maturazione del relativo diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria una contribuzione correlata.

Sono interessati alle prestazioni di cui all'articolo 5 del D.M. 158/2000, oltre i lavoratori a favore dei quali le aziende di credito versano la contribuzione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, anche quei dipendenti che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP.

Al fine di disciplinare il trasferimento dei dati indispensabili, per consentire l'erogazione dell'assegno e il trasferimento della correlata contribuzione dall'Inps all'Inpdap, è stata stipulata un'apposita convenzione.

2. Aspetti procedurali

Le aziende di credito, espletate tutte le procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, per i dipendenti iscritti all' INPDAP coinvolti nei processi di agevolazione all'esodo, sono tenute a presentare alla Sede provinciale o territoriale dell' INPDAP, competente in base alla residenza dell'iscritto, apposita domanda di accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

Le medesime aziende devono corredare tale istanza con la documentazione attestante la posizione giuridica ed economica del personale in oggetto inerente il periodo di attività lavorativa (mod.98.2 o, per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2004, mod.PA04), la dichiarazione di periodi riscattati o ricongiunti, nonché **la data di decorrenza e di cessazione dell'assegno.**

Nel prospetto informativo devono essere, pertanto, indicati i servizi e/o periodi utili a pensione, compresi quelli eventualmente già oggetto di computo, riscatto e ricongiunzione e la partita debitoria con la data di inizio e fine ritenuta, la tipologia della trattenuta e l'ente beneficiario.

Devono essere certificate, inoltre, tutte le retribuzioni, espresse in ragione annua per tredici mensilità, nonché gli importi dei compensi accessori percepiti dal 1° gennaio 1996.

3. Modalità di determinazione dell'importo teorico di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno straordinario.

Una volta ricevuta la domanda di accesso ai benefici di cui al D.M. n.158/2000 e la documentazione indicata nel precedente paragrafo, la Sede deve preliminarmente verificare la sussistenza del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità in base ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente all'atto della decorrenza dell'assegno considerando, a tal fine, tutti i periodi prestati presso l'azienda, gli eventuali periodi oggetto di riscatto, computo e/o ricongiunzione **nonché il periodo di fruizione del beneficio che, si rammenta, può essere erogato fino ad un massimo di 60 mesi.**

Qualora ricorrano tali condizioni, si deve calcolare l'importo "teorico" di pensione, espresso in 13 mensilità, sulla base dell'anzianità contributiva comprensiva del periodo di percezione dell'assegno straordinario e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) **fino alla data di cessazione dal servizio**, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.

Se agli atti risulta una domanda di ricongiunzione e/o riscatto non ancora definita, la Sede è tenuta ad emettere il relativo provvedimento; in tal caso l'interessato dovrà pagare l'onere, nei termini previsti, in unica soluzione in quanto, pur avendo risolto il rapporto di lavoro, lo stesso non ha assunto lo status di pensionato.

Analogamente, qualora l'iscritto abbia in corso il pagamento rateale del contributo di riscatto, di ricongiunzione e/o di una sovvenzione contro cessione di quota della retribuzione con l'INPDAP, la Sede deve provvedere a recuperare il residuo debito in unica soluzione.

Si precisa che la procedura di cui al presente paragrafo non comporta l'emanazione di una determinazione di pensione e della relativa messa in pagamento, in quanto il calcolo della pensione "teorica" è solamente propedeutico alla definizione dell'importo dell'assegno straordinario che il Fondo deve erogare.

Sarà cura della Sede trasmettere, anche via fax, all'INPS – Direzione Centrale Prestazioni – Via Ciro il Grande n. 21 00144 Roma fax 06 59054485 - la richiesta di erogazione dell'assegno straordinario corredata della relativa documentazione nonché l'importo del trattamento pensionistico teorico, comunicato nella nota di accompagnamento. Contestualmente, si dovrà predisporre un apposito scadenziario in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento.

Gli Uffici Inps comunicheranno alla Sede territoriale o provinciale dell'INPDAP competente la cessazione della corresponsione del beneficio ovvero l'eventuale revoca totale o parziale dello stesso e della contribuzione correlata, a seguito di instaurazione, da parte dell'interessato, di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi.

4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico

Alla maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento, gli Uffici Inps che gestiscono l'attività del Fondo trasmettono alla Sede INPDAP competente la certificazione attestante l'anzianità contributiva maturata presso il medesimo Fondo.

Qualora dalla suddetta certificazione non risultino elencati tutti i periodi utili alla maturazione del diritto alla pensione, la Sede è tenuta a richiedere all'ex datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione analitica dei periodi per i quali ha versato contribuzione correlata all'assegno straordinario.

La Sede INPDAP competente, ricevuta la domanda di pensione da parte dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui sopra, liquida il trattamento pensionistico valutando, nell'anzianità contributiva, anche il periodo di iscrizione al Fondo e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo già trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) fino alla data di decorrenza della pensione, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, considerando che per gli anni di iscrizione al Fondo andrà presa a riferimento la stessa retribuzione annua contributiva percepita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il relativo trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo alla data di cancellazione dal Fondo, in caso di pensione di vecchiaia, ovvero dalle date di decorrenza fissate dall'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (c.d. "finestre") nell'ipotesi di trattamento pensionistico di anzianità.

Considerato che i lavoratori interessati alla corresponsione dei benefici di cui all'oggetto si trovano nella particolare situazione di aver risolto il rapporto di lavoro, si invitano le aziende di credito coinvolte a trasmettere con largo anticipo la relativa istanza con la documentazione prescritta e le Sedi ad adottare una procedura d'urgenza per il calcolo dell'importo "teorico" di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno in esame da parte del Fondo.

Per gli aspetti connessi alla contribuzione correlata all'assegno straordinario, versata al "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende di credito" istituito presso l'Inps, si precisa che questa sarà trasferita al regime previdenziale Inpdap mediante versamento sulla contabilità speciale 4056 di Tesoreria provinciale (c/c T.C. 29821) intestata a:

INPDAP – GESTIONE AUTONOMA D – CPDEL e con l'applicazione dell'aliquota contributiva dal 32,35%, in base alle modalità che saranno fissate direttamente dalle gestioni previdenziali interessate.

La presente Circolare viene diramata d'intesa con l'Inps.

Il Direttore Generale

Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione

INPS
SEDE/AGENZIA di

ALL'INPDAP
SEDE PROVINCIALE
Via

Oggetto **Fondo per il sostegno al Reddito di cui al Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n.158 –
Certificazione dell'anzianità contributiva**

Per consentire la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell'interessato, si comunica che il sig./la sig.ra
(cognome/nome)....., nato/a a (luogo di nascita)..... il
(data di nascita).....,
ha percepito l'assegno straordinario a sostegno del reddito n., in carico a questa struttura INPS, per il periodo
dal..... al

La contribuzione correlata in favore del signor..... è stata versata per il periodo
dal.....al.....

Il responsabile del processo assicurato/pensionato